

STATUTO

**LA CASA DI TOPOLINO S.A.S.
DI GRANATO VIRGINIA & C.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA CORALLO 203

Numero REA: SA - 410361

Codice fiscale: 06899581216

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 7039

Raccolta n. 4831

Modifica dei patti sociali

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di dicembre.
(23 dicembre 2024)

In San Marzano sul Sarno (SA), nel mio studio, al Largo de Gasperi n. 1/A.

Innanzitutto a me dottoressa Fabiana Pirone, Notaio in San Marzano sul Sarno (SA), iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, sono presenti i signori:

- **GRANATO Virginia**, nata a Nocera Inferiore (SA) il giorno 16 settembre 1985 e residente in Pagani (SA) alla via Corallo n. 203, codice fiscale GRN VGN 85P56 F912Y;

- **RUGGIERO Santino**, nato a Nocera Inferiore (SA) il giorno 17 marzo 1981 e residente in Pagani (SA) alla via Corallo n. 203, codice fiscale RGG STN 81C17 F912T.

Interviene altresì:

- ANNUNZIATA Concetta, nata a Sarno (SA) il giorno 12 febbraio 1967 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 106, codice fiscale NNN CCT 67B52 I438U.

Essi costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo e che dichiarano di avere il domicilio anche fiscale nei luoghi innanzi indicati, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono:

- che è corrente tra i signori GRANATO Virginia e RUGGIERO Santino una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale: "**LA CASA DI TOPOLINO S.A.S. DI GRANATO VIRGINIA & C. IMPRESA SOCIALE**", con sede legale in Pagani (SA) alla via Corallo n. 203, durata al 31 dicembre 2050, Codice Fiscale, numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Salerno e P.IVA 06899581216, R.E.A. n. SA-410361, ammontare dei conferimenti euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) capitale suddiviso tra i soci nelle seguenti misure:

- GRANATO Virginia è titolare di una quota di euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero) pari al 80% (ottanta per cento) del capitale sociale;

- RUGGIERO Santino è titolare di una quota di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- che socia accomandataria, amministratrice e legale rappresentante è la signora GRANATO Virginia e socio accomandante è il signor RUGGIERO Santino;

- che alla luce delle intervenute modifiche normative in tema di impresa sociale, si rende necessario adeguare i vigenti patti sociali alla disciplina di cui al d. lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dal decreto d. lgs. n. 95 del 20 luglio 2018.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

1) Consenso e oggetto

I costituiti GRANATO Virginia e RUGGIERO Santino, in qualità di unici soci della società **"LA CASA DI TOPOLINO S.A.S. DI GRANATO VIRGINIA & C. IMPRESA SOCIALE"**, convengono di adeguare i vigenti patti sociali, come risultanti dall'atto costitutivo per Notaio Tommaso D'Amaro di Scafati (SA) del 7 aprile 2011, Rep. n. 67086/26665, registrato a Pagani (SA) in data 11 aprile 2011 al n. 3100, e successivo atto modificativo di società in nome collettivo per il medesimo Notaio in data 23 settembre 2011, Rep. 68138/27459, registrato a Pagani (SA) in data 30 settembre 2011 al numero 68138, nonché ulteriormente modificato con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Attilio Tajani di Pagani (SA) in data 15 settembre 2017, Rep. 639/548, registrata a Pagani (SA) in data 18 settembre 2017 al n. 639, alle norme legislative in materia di impresa sociale, in particolare considerando:

- * la modifica dell'oggetto sociale prevedendo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 112/2017, nelle attività esercitate l'assenza dello scopo di lucro per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, specificando in quali settori dell'art. 2 del Decreto citato si concretizza l'attività della società;

- * l'obbligo di nomina di un organo di controllo (monocratico o pluripersonale) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa codicistica;

- * i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

- * il divieto di distribuzione di utili e riserve e l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e comitati.

I costituiti convengono pertanto di approvare la versione aggiornata dei patti sociali della società **"LA CASA DI TOPOLINO S.A.S. DI GRANTO VIRGINIA & C. IMPRESA SOCIALE"**, che vengono di seguito integralmente riportati:

"PATTI SOCIALI

1) E' corrente tra i signori GRANATO Virginia e RUGGIERO Santino una società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale **"LA CASA DI TOPOLINO S.A.S. DI GRANATO VIRGINIA & C. IMPRESA SOCIALE"** della quale è socia accomandataria la signora GRANATO Virginia e socio accomandante è il signor RUGGIERO Santino.

2) La società ha sede in Pagani (SA), alla via Corallo n. 203.

3) La società non ha scopo di lucro ed esercita, in via stabile e principale, le attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 lettere d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) ed i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo).

In particolare, per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, la società ha per oggetto:

- gestione di scuole materne e asili nido, scuole dell'infanzia-sezione Primavera, scuole primarie e di ogni grado nonché custodia di bimbi e attività extrascolastiche e di doposcuola in genere;
- gestione a tempo pieno o determinato di baby parking, di ludoteche, di centri di accoglienza e di custodia di infanti e bambini in genere, nonché ogni altra tipologia di servizio, continuativo o temporaneo, complementare alle suddette attività volte alla custodia ed assistenza dell'infanzia anche a domicilio;
- gestione di strutture per bambini in età prescolare anche con somministrazione agli stessi di pasti e generi alimentari;
- attività di intrattenimento e di spettacolo per bambini in genere;
- animazione ludico-sportiva;
- gestione di attività complementari all'insegnamento, corsi di lingua, formazione professionale e consulenza nelle materie socio-assistenziali, educative e relative al disagio;
- attività di formazione, sostegno e assistenza ai genitori ed agli anziani;
- progetti e attività anche formative di mediazione interculturale, di sostegno linguistico per minori immigrati;
- centri di prevenzione dei disagi minorili, attività di promozione dell'istituto dell'affido, interventi di prevenzione contro l'abuso sui minori;
- interventi di sostegno, assistenza e formazione per le famiglie monogenitoriali, famiglie di minori disabili, madri e padri tossicodipendenti;
- centri di accoglienza per donne e minori diurni e residenziali, centri di auto-aiuto per le famiglie, centri di ascolto anche telefonico per i minori e le famiglie;
- altre attività connesse e complementari a quelle sopra elencate.

La società potrà, per meglio specificare, offrire la fornitura di servizi per l'infanzia offerti in strutture attrezzate con appositi spazi.

Essa può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazione con Banche, Istituti di Credito e società, concedendo le opportune garanzie. Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria, sia in Italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni.

4) La società ha la durata sino al 31 dicembre 2050.

Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente prorogato per la durata di due anni e poi ancora di due anni in due anni, qualora almeno sei mesi prima della scadenza non venga data disdetta da un socio all'altro mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5) Il capitale sociale è determinato in euro seimila (6.000,00) e risulta appartenersi:

- per euro quattromilaottocento (4.800,00) alla signora GRANATO Virginia;

- euro milleduecento (1.200,00) al signor RUGGIERO Santino.

Il capitale sociale può essere aumentato solo con il consenso di tutti i soci.

Qualora i soci, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, mettessero a disposizione della società altri mezzi finanziari ed altre somme di danaro, questi rimarranno improduttivi di interessi, salvo diversa decisione dei soci stessi.

6) La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui alla disposizione precedente, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominati, a fondatori, partecipanti, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente; a tal uopo si considerano distribuzione di utili le ipotesi indicate dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 2017. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per lo sviluppo delle attività sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui infra.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le operazioni di trasformazione, fusione o scissione devono essere

realizzate in modo tale da preservare l'assenza di scopo di lucro.

La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da perseverare il perseguimento da parte del cessionario della finalità di cui all'articolo terzo dei presenti patti sociali.

La società dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e comitati, dedotto il capitale versato effettivamente dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti a norma nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) D. Lgs 112/2017.

Gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione affinché lavoratori e destinatari dell'attività possano esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantomeno in relazione alle questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità. I lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea dei soci ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione e comunque ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 155 del 2006.

Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

7) La gestione e l'amministrazione della società spettano alla socia accomandataria signora Granato Virginia la quale è all'uopo investita della firma sociale e della rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'amministratore può compiere tutte le operazioni e gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Si precisa che possono ricoprire la carica di amministratori della società i soggetti che non rivestano cariche sociali nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

Il compenso spettante all'organo amministrativo viene determinato dall'assemblea e non può essere superiore a quello disciplinato dall'art.3 del D.Lgs n.155 del 2006 (ossia non può essere superiore ai compensi previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento).

8) E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 c.c..

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dei patti sociali e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 D. Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dei sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

10) La socia accomandataria, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, è tenuta a redigere il bilancio da sottoporre al socio accomandante.

Il socio accomandante può peraltro, sia direttamente che a mezzo di mandatario speciale, richiedere la presentazione di un rendiconto, anche nel corso dell'esercizio. E' altresì facoltà dell'accomandante di compiere atti di ispezione e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2320 del Codice Civile.

11) Possono essere soci della società tutti i soggetti che perseguano lo scopo sociale della stessa.

Non possono rivestire la carica di socio, ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.Lgs. n. 155 del 2006, soggetti che ricoprano cariche sociali nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art.1 co. 2 del D.Lgs. n.165 del 2001, e successive modificazioni.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari

che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) quota di capitale che intende sottoscrivere.

Nel caso in cui, a chi ne faccia istanza, venga negata l'ammissione all'Impresa Sociale, o nel caso in cui un socio venga escluso, sarà sempre possibile chiedere che della mancata ammissione o dell'esclusione venga investita l'assemblea dei soci.

I soci si impegnano a redigere appositi regolamenti aziendali ove saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, nonché i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività di impresa tenendo presente che per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Il rapporto sociale si fonda sul principio della non discriminazione.

12) Ove la società debba assumere decisioni che abbiano ad oggetto questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi offerti, verrà adottato obbligatoriamente il metodo assembleare.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea è normalmente tenuta presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dagli aventi diritto; sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario;
- c) per le assemblee aventi ad oggetto questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi offerti, l'organo amministrativo convoca ciascuno dei lavoratori e degli utenti o dei loro rappresentanti nei luoghi e con le modalità previste ai punti a) e b);
- d) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, i componenti

dell'organo di controllo, tutti i lavoratori e gli utenti o i loro rappresentanti nei soli casi previsti al punto c), e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Inoltre, ove l'impresa sociale superi almeno due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2345-bis c.c. ridotti della metà, la nomina di almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo è riservata ai lavoratori ed eventualmente agli utenti, secondo il metodo assembleare di cui sopra.

13) Le quote sia del socio accomandante sia della socia accomandataria sono trasferibili per atto tra vivi, solo con il consenso di tutti i soci.

14) Nel caso impossibilità fisica o giuridica che impedisca alla socia accomandataria di svolgere la propria attività, si provvederà a nominare entro il termine di sei mesi, un nuovo socio accomandatario.

15) In caso di recesso, nonchè nella ipotesi di esclusione di cui agli articoli 2286 c.c. e 2288 c.c. e di decesso, la liquidazione della quota dovrà avvenire sulla base di un bilancio da compilarsi in contraddittorio fra le parti e che accerti la situazione patrimoniale della società alla data del recesso, dell'esclusione o del decesso, tenendo conto del valore effettivo dei beni, dell'avviamento e delle operazioni e dei rapporti in corso, nel rispetto di quanto precisato al precedente art. 6).

16) Addivenendosi allo scioglimento, la liquidazione della società è affidata alla socia accomandataria.

17) Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in tema di società in accomandita semplice e del D. Lgs. 112/2017."

2) Nomina dell'organo di controllo

Alla luce delle modifiche testé effettuate, i costituiti GRANATO Virginia e RUGGIERO Santino, nella predetta qualità, convengono di prevedere un organo di controllo monocratico e nominano pertanto Sindaco Unico, per la durata di tre esercizi, la dott.ssa ANNUNZIATA Concetta, iscritta al Registro dei Revisori Legali di Salerno al n. 139697, la quale, costituita, accetta, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza e di essere dotata dei requisiti di legge.

3) Spese

Le spese sono a carico della società come per legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano, lo confermano riconoscendolo conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono in calce e in margine come per legge alle ore diciotto e minuti quaranta.

Consta quest'atto di fogli cinque per pagine diciassette scritti in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio.

In originale f.to: Virginia Granato
Santino Ruggiero

Annunziata Concetta
Fabiana Pirone Notaio - segue sigillo

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad suo registro imprese"
"Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".